



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE	
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio	
del Comune il	<u>06 GIU 2017</u>
e vi rimarrà fino al	<u>21 GIU 2017</u>
Li	<u>06 GIU 2017</u>
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE	
<u>GREGO/C.</u>	



Deliberazione del Commissario Straordinario

n. **32** del **31.05.2017**

adottata con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: DELIBERA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA N.65/PRSP/2017 DEL 26 APRILE 2017 AI SENSI DELL'ART.148 BIS DEL TUEL. PRESA D'ATTO

Il giorno 31 maggio 2017 alle ore 14.00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI

nominata con D.P.R. del 20.04.2017

con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 30.05.2017	Data: 30.05.2017
Responsabile di Settore D.ssa Rosa DE PARIGI	Responsabile del Settore Finanziario D.ssa Rosa DE PARIGI

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti della Legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006) la Corte dei Conti esercita il controllo di natura "collaborativa" sugli enti locali;

ai sensi dell'art.148 bis, commi 1 e 3, del D.Lgs.267/2000 "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.... Della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. E nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*";

PRESO ATTO CHE:

la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia – con nota prot.n.00001917 del 04/04/2017 avente ad oggetto "Convocazione Sezione Regionale di Controllo per la Puglia" ha formulato delle osservazioni al Rendiconto dell'esercizio 2014 ed al Bilancio di previsione 2015 (All.A), ed ha convocato questo Comune all'adunanza del 26 aprile 2017 a cui hanno partecipato il Commissario Straordinario, il Segretario Generale, il Responsabile del Settore Economico Finanziario ed un componente del Collegio dei Revisori dei Conti;

questo Ente ha formulato le deduzioni sulle predette osservazioni con memoria inviata in data 18/04/2017, pervenuta alla Sezione in data 19/04/2017 prot.n.2052, sottoscritta dal Commissario prefettizio, dal Segretario generale, dal Responsabile del Settore finanziario e dall'Organo di Revisione dell'Ente, (All. B);

la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia – con deliberazione n. 65/PRSP/2017 del 26 aprile 2017, trasmessa con nota prot. n.2402-12/05/2017, all'esito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art.1, commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art.148 bis, commi 1 e 3 del D.Lgs.267/2000, ha dichiarato "*irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente*" ed ha invitato "*l'Ente a proseguire le attività di recupero evasione tributaria già intrapresa*" (All. C);

DATO ATTO delle irregolarità dichiarate dall'Onorevole Corte dei Conti con la suddetta deliberazione n.65/PRSP/2017 del 26 aprile 2017;

DATO ATTO, altresì, che la delibera in oggetto è stata pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente in data 16:05:2017;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della delibera della Corte dei Conti surrichiamata;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile del Settore Economico-finanziario;

VISTI:

il TUEL ed in particolare l'art.148 bis;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

PRENDERE ATTO della deliberazione n. 65/PRSP/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.C) ed acquisita al n. 10562 di protocollo in data 15 maggio 2017 con la quale l'On.le Corte ha dichiarato, in relazione agli esiti del controllo sulla relazione-questionario al rendiconto dell'esercizio 2014 ed al bilancio di previsione dell'esercizio 2015, *"irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente"* ed invitato l'Ente *"a proseguire le attività di recupero per evasione tributaria già intraprese"*.

TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;

DISPORRE ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 la pubblicazione della presente deliberazione sul sito ufficiale del Comune di Mola di Bari nella Sezione Amministrazione Trasparente;

DISPORRE, altresì, la notifica della presente deliberazione al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere entro i termini prescritti dall'art. 148 – bis del TUEL,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Paola Maria Bianca SCHETTINI

Paola Maria Bianca Schettini

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Teresa CARBONARA

Maria Teresa Carbonara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 31.05.2017
(art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

MOLA DI BARI, li 31.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Teresa CARBONARA

Maria Teresa Carbonara

Pro. 7627
04/04/2017



ALL. "A"

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

CORTE DEI CONTI



0001917-04/04/2017-SC_PUG-T75-P

Al Sindaco del
Comune di
Mola di Bari (BA)

Oggetto: Convocazione Sezione Regionale di Controllo per la Puglia

Si trasmette copia dell'ordinanza n. 49 /2017 del Presidente della Sezione di controllo relativa alla convocazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia, ~~per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 10,45~~ presso la sede della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo - Via Matteotti, n. 56, - Aula adunanze - Bari, unitamente alle "Osservazioni" del Magistrato istruttore.

Il Direttore del Servizio di Supporto
(dott.ssa *Marialuce Sciannameo*)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Il Presidente

Ordinanza n. 49/2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;
visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20;
vista la deliberazione n. 14 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti concernente il Regolamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti ed in particolare l'art. 2, istitutivo delle Sezioni Regionali di controllo;
visto l'art. 1, comma 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
visto il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;
vista la L. 7/12/2012, n. 213 di conversione, con modificazioni, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

ORDINA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia è convocata, in adunanza pubblica, ~~per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 10,45~~ presso la sede di Bari in via Matteotti, n. 56, sul seguente ordine del giorno:

Esame delle criticità, ai sensi dell'art 148 bis del d.lgs. n.267/2000, con riferimento al Comune di Mola di Bari (BA) (relatore cons. dott.ssa S. Petrucci).

~~Le eventuali memorie illustrative e la documentazione, in ordine alle questioni all'esame, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: puglia.controllo@corteconticert.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 19 aprile 2017.~~

Il Presidente della Sezione
(dott.  Agostino Chiappiniello)

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T75



DOC. INTERNO N.64036534 del 04/04/2017





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

OSSERVAZIONI DEL MAGISTRATO ISTRUTTORE PER LA PRONUNCIA DELLA SEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 166 E SS. DELLA L. N. 266/2005 E DELL'ART. 148 BIS DEL TUEL

COMUNE DI MOLA DI BARI (BA) (ab. 25.901)

Le relazioni dell'Organo di Revisione Contabile del Comune di Mola di Bari (BA) al rendiconto 2014 ed al bilancio di previsione 2015, evidenziavano, all'esito istruttoria avviata con nota del 19/01/2017, prot. n. 188, le seguenti criticità:

- differenza di parte corrente negativa dei flussi di cassa derivante dalla gestione in conto residui pari a €. 1.721.793,78 (punto 1.2 del questionario al rendiconto 2014);
- assenza di accertamento e riscossione per il recupero evasione tributaria per ICI/IMU e TOSAP e mancata riscossione per il recupero TARSU ed altri tributi;
- scarsa movimentazione dei residui attivi, costituiti negli esercizi precedenti al 2010;
- squilibrio tra residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II;
- riconoscimento di debiti fuori bilancio per la somma di €. 918.884,89;
- superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4.

Durante la fase istruttoria, si richiedevano anche le iniziative intraprese dall'Ente successivamente alla segnalazione del 4/10/2016 effettuata dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 6, del Tuel, in presenza di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio 2016/2018.

Si chiedevano, infine, chiarimenti in ordine alla rilevata discordanza nell'allegato al questionario Siquel inerente gli organismi partecipati di alcuni dati relativi ad alcune società non contemplate dal piano di razionalizzazione trasmesso alla Sezione in data 1 aprile 2016, prot. n. 1187.

Con nota di risposta, pervenuta alla Sezione in data 2/03/2017 prot. n. 1390, il Sindaco forniva i richiesti chiarimenti in merito alla differenza di parte corrente negativa dei flussi di cassa dando atto che l'Ente, nell'esercizio 2014, ha pagato spese del titolo I per €. 4.354.453,17 incassando, per i primi tre titoli dell'entrata l'importo di €. 2.632.659,39.

Il Sindaco, relativamente all'attività di accertamento e riscossione di entrate da evasione tributaria, precisava che, nell'esercizio 2014, sono stati notificati avvisi di

accertamento d'ufficio TARSU per un importo nominale di €. 116.853,43, accertati in contabilità per €. 80.000,00 al 31/12/2014 di cui versati nei 60 giorni dalla notifica €. 24.848,00, mentre la restante somma è in corso di riscossione coattiva.

Con riferimento al tributo ICI sono stati notificati avvisi di accertamento ICI per un importo nominale di €. 10.364,00 in corso di riscossione coattiva mentre, a titolo di COSAP, sono stati riscossi €. 20.000,00 a seguito di sollecito.

Si precisava anche che l'Ente non aveva affidato a concessionari le attività di accertamento e riscossione tributi.

In ordine alla rilevata criticità della scarsa movimentazione dei residui attivi, l'Ente evidenziava che la stessa è determinata dalla lenta attività di riscossione affidata ad Equitalia S.p.A, ma è anche diretta conseguenza delle scarse risorse umane (n. 2 oltre al capo settore) assegnate al Settore Entrate tributarie ed aggiungeva che, rispetto all'importo di €. 901.132,97 riferito al 2014, all'attualità, sono stati complessivamente riscossi residui per €. 722.864,77.

Per lo squilibrio rilevato tra i titoli IV e V dell'entrata e il titolo II della spesa, il Sindaco precisava che i residui passivi del titolo II, pari ad €. 34.264.631,55, si riferiscono a spese in conto capitale finanziate con somme già riscosse.

Con la medesima nota di risposta, si riferiva che il debito fuori bilancio riconosciuto dall'Ente con delibera di Consiglio comunale n. 59/2014 per €. 918.885,78, comprensivo di oneri ed accessori rinveniva da una sentenza esecutiva e si assicurava che la relativa documentazione era stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Si precisava anche che il finanziamento del predetto debito di €. 918.885,78 comprensivo di oneri ed accessori veniva assicurato per circa un terzo con entrate non disponibili in quanto aventi specifica destinazione per determinate spese di investimento e per circa un terzo del totale con entrate non realizzate e non utilizzabili per la spesa in questione e precisamente: per €. 246.617,69 con i fondi di cui al capitolo n. 341700 finanziato con i proventi delle alienazioni immobiliari, non destinabili al finanziamento di debiti fuori bilancio e peraltro, nell'esercizio 2014, non era stato pubblicato alcun bando per l'alienazione degli immobili e che pertanto ancora all'attualità il citato capitolo non possiede copertura finanziaria; per €. 652.119,31 con i fondi di cui al capitolo 12500-titolo I codice 1331 finanziato con avanzo di amministrazione per €. 310.937,89 applicato al bilancio di previsione e per €. 341.181,42 con i proventi degli oneri di urbanizzazione vincolati alla realizzazione di opere di urbanizzazione all'interno delle maglie edilizie, quindi con proventi non disponibili e €. 20.148,78 con i fondi di cui al cap. 34700 del titolo I denominato interessi passivi da corrispondere eredi Calvario sentenza n. 570/13.

Il Sindaco chiariva, pertanto, che, alla data di adozione della delibera consiliare n. 59/2014 di riconoscimento del debito, il finanziamento esisteva solo per la somma complessiva di €. 331.086,67 di cui €. 310.937,89 derivante da avanzo di amministrazione applicato al bilancio e €. 20.148,78 coperta dalla parte corrente del bilancio e che il Commissario ad acta, nominato con decreto del Prefetto di Bari del 23/11/2016, con delibera n. 2 del 6/12/2016, aveva provveduto alla copertura del restante debito con mezzi propri dell'esercizio finanziario 2017.

Relativamente alla sussistenza del parametro di deficitarietà strutturale n. 4, l'Ente attestava che, nell'esercizio 2014, i residui passivi del titolo I ammontavano ad €. 13.215.879,20 pari all'81% degli impegni della spesa corrente pari a €. 16.123.179,15 e sottolineava che il mancato rispetto del parametro era stato determinato dalle seguenti somme impegnate ed accantonate: compensi da corrispondere all'agente di riscossione Equitalia per €. 218.884,54; giudizi in corso di definizione per €. 502.500,77; piano di

zona nel quale il comune di Mola è ente capofila per €. 1.984.030,39; servizio smaltimento rifiuti per €. 1.103.873,18 importo non pagato a causa del DURC irregolare della società ed altre fattispecie che avevano elevato fortemente il parametro per cause non addebitabili ad inefficienza dell'amministrazione. L'ente concludeva che non vi sono comunque difficoltà al pagamento delle somme a residui in virtù di una buona disponibilità di cassa pari a €. 11.405.496,97, alla chiusura dell'esercizio 2014. In merito alle modalità di copertura adottate per il ripiano del cosiddetto "maggior disavanzo" conseguente all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, il Sindaco, nella medesima nota di risposta, precisava che l'Ente ha deciso di ripianare il disavanzo pari ad €. 4.190.002,64, in quote costanti di €. 139.666,75 per 30 annualità attraverso economie di spese.

Preliminarmente, relativamente ai flussi di cassa che presentano una differenza di parte corrente negativa derivati dalla gestione in conto residui pari ad €. 1.721.793,78, si rileva che i pagamenti in conto residui di parte corrente sono superiori alle riscossioni in conto residui in quanto risentono di una ridotta capacità di riscossione di parte corrente. Infatti, la nota riporta pagamenti a residui per €. 4.354.453,17 e un totale di minori entrate a residui per €. 2.632.659,39.

Alla luce dei dati scaturenti dai questionari al rendiconto 2014, pur considerando le giustificazioni addotte inerenti la scarsità delle risorse umane addette al Servizio tributi, si evidenzia che anche dal questionario al conto consuntivo 2015 emerge il perdurare dell'assenza di riscossioni per recupero evasione tributaria

Con riferimento allo squilibrio tra titolo IV e V dell'entrata e titolo II della spesa si prende atto che esso scaturisce dai residui passivi del titolo II cui corrispondono entrate già riscosse. Tuttavia dalla risposta fornita non emerge se il relativo importo sia confluito nella cassa vincolata.

Con riferimento al debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione consiliare n. 59/2014, si prende atto dell'avvenuta trasmissione della stessa alla competente Procura regionale, ma si rileva che il debito, nell'esercizio in esame e sino all'esercizio 2016, non ha trovato adeguata copertura finanziaria in violazione del disposto dell'art. 194 e dell'art. 193, comma 3, del Tuel che prescrivono il finanziamento ed il pagamento dei debiti riconosciuti.

In merito al superamento del parametro n. 4, inerente il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente, si rammenta che i valori in percentuale fissati dai parametri di deficitarietà strutturale dal DM 18 febbraio 2013 assumono rilevanza oggettiva e che, secondo il consolidato orientamento della Sezione, il mancato rispetto anche di uno solo di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 85/PRSP/2012, n. 115/PRSP/2012, n. 2/PRSP/2013, n. 77/PRSP/2013, n. 2/PRSP/2014, n. 139/PRSP/2015, n. 189/PRSP/2015, n. 28/PRSP/2016, n. 181/PRSP/2016 e n. 17/PRSP/2017).

Tanto è confermato dalla circostanza che i pagamenti di parte corrente sono superiori alle riscossioni per effetto di una ridotta capacità di riscossione di parte corrente relativa ad entrate di esercizi precedenti.

A conclusione della fase istruttoria, emerge, inoltre, che, in seguito alla nota del responsabile finanziario che denunciava, ai sensi dell'art. 153 del Tuel, situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio dell'Ente, è stato nominato, con decreto del

Prefetto di Bari del 23/11/2016, il Commissario ad acta, al fine di provvedere, con i poteri della Giunta, a formulare una proposta di riequilibrio da sottoporre al Consiglio comunale.

L'Organo di revisione dell'Ente, con verbale del 6/10/2016, trasmesso alla Sezione in data 17/10/2016 prot. n. 3537, nell'esprimere parere favorevole alla proposta di variazione del bilancio 2016-2018, rilevava la negligenza degli uffici appalesata in sede di sede di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio poiché i responsabili dei servizi dell'Ente non avevano evidenziato l'esistenza di eventuali ed ulteriori squilibri nella gestione dei residui attivi e passivi.

Con deliberazioni del commissario ad acta n. 1 del 2/12/2016 e n. 2 del 6/12/2016 ratificate nei termini dal Consiglio comunale, sono state adottate specifiche variazioni di bilancio in via d'urgenza al bilancio di previsione 2016-2018 ed in particolare la deliberazione n. 2/2016 dispone di dover provvedere al pagamento del debito residuo riconosciuto con deliberazione consiliare n. 59/2014 e di reperire la copertura delle somme da corrispondere mediante riduzione delle spese correnti di natura discrezionale, mediante apposite variazioni di bilancio e contestualmente prevedere in entrata le somme da riscuotere dagli eredi Calvario verso i quali il Comune vanta un credito rinveniente da altra procedura di esproprio.

Entrambe le deliberazioni commissariali prendono atto, inoltre, della già avvenuta adozione di deliberazioni della Giunta comunale che hanno predisposto linee d'intervento per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio aventi ad oggetto variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 ratificate dal Consiglio comunale con delibera n. 64/2016.

Le variazioni operate sono state prevalentemente di natura compensativa tra capitoli di spesa corrente.

Gli aumenti di stanziamento hanno interessato i seguenti capitoli: rifiuti, servizio di compostaggio rifiuti, utenze, liti, oneri del personale, fondo del personale.

Sono state adottate le seguenti misure correttive determinando maggiori entrate di parte corrente: revisione in aumento dei canoni per occupazione spazi ed aree pubbliche mediante la deliberazione di Giunta comunale n. 110/2016; revisione delle tariffe per i servizi a domanda individuale in aumento per i servizi socio-culturali (delib. n. 119/2016).

Con deliberazione della Giunta comunale n. 121/2016, è stato adottato il Piano delle alienazioni.

Dalla relazione del responsabile finanziario allegata alla deliberazione commissariale n. 2/2017 e che richiama la nota del caposettore contenzioso del 29/09/2016 si rileva, inoltre, la sussistenza di svariati debiti fuori bilancio ancora da riconoscere ed in particolare per i debiti derivanti da parcelle dei difensori dell'Ente, per l'importo complessivo di € 77.931,54, si è previsto un accordo di rateizzazione di tre anni finanziari compreso quello in corso ed il finanziamento mediante maggiori entrate Cosap, mentre risultano oggetto di riconoscimento ulteriori debiti generati da sentenze.

La delibera commissariale n. 2/2016 predispone anche ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2016/2018, con particolare riferimento al bilancio 2017, facendo propria la relazione del responsabile finanziario in allegato alla suddetta deliberazione dalla quale, tra l'altro, si evince che il DUP è ancora in fase di elaborazione e che conclude che gli atti deliberativi adottati ed adottanti hanno portato l'Ente a conseguire un "equilibrio finanziario temporaneo e di breve durata, laddove si rende necessario, invece, consolidare un equilibrio finanziario strutturale perché duraturo nel tempo"; che "il

redigendo bilancio di previsione 2017 /2019 risulta essere un bilancio informato anche a principi di rigida austerità con un significativo ridimensionamento/azzeramento di tutte le spese discrezionali” e che oltre agire sulla “leva della spesa, per consentire un pieno risanamento, bisognerà agire sul recupero della fiscalità evasa”.

In materia di organismi partecipati, si osserva che dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014, emergono partecipazioni non superiori al 5,55% del capitale e che l'Ente si propone delle misure operative statutarie più stringenti nonché l'eliminazione della micropartecipazione di 30 azioni in Banca Etica e della quota della cooperativa sociale europea “Elpendù”.

La relazione sul piano delle società partecipate, pervenuta alla Sezione in data 1/04/2016 prot. n. 1187, segnala che l'amministrazione comunale intende operare una nuova valutazione delle partecipazioni societarie.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, durante la fase istruttoria circa la discordanza tra alcuni dati relativi a delle società, pubblicati nell'allegato al questionario Siquel degli organismi partecipati e non contemplati dalla relazione conclusiva al piano di razionalizzazione, approvato con delibera di Giunta n. 48/2015, si prende atto di quanto attestato dal Sindaco che ha assicurato che l'Ente dispone di piccole quote di partecipazione in società e consorzi non strumentali peraltro in conformità a quanto rappresentato nel prospetto indicato nella relazione tecnica inviata in allegato alla nota di risposta.

Dalla documentazione afferente le operazioni di avvio del nuovo sistema di armonizzazione contabile rilevata dal questionario al bilancio di previsione 2015 e dalla nota pervenuta alla Sezione in data 24 marzo 2017 prot. n. 1793, si rileva che il risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2014, assommava a €. 107.746,94, mentre, all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, il risultato di amministrazione, alla data del 1° gennaio 2015, ammontava a €. 886.905,64.

I prospetti successivi evidenziano le operazioni effettuate dall'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare, la tabella n. 2 illustra la scomposizione in quote del predetto risultato ai sensi dell'art. 187 del Tuel e per effetto della quale si registra un totale di parte disponibile negativo per €. 4.190.002,64.

Si rammenta che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, l'Ente versa in disavanzo di amministrazione.

L'importo di €. 4.190.002,64, costituisce il cosiddetto “maggior disavanzo” di amministrazione al 1° gennaio 2015 che, secondo il disposto dell'art. 3, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011, è determinato all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e può essere ripianato in non oltre trenta esercizi a quote costanti annuali.

Tale “maggior disavanzo” avrebbe dovuto trovare copertura secondo le prescrizioni fornite dall'apposito

L'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno emanato in data 2 aprile 2015 precisa che le modalità di recupero del maggior disavanzo dovevano essere tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di Giunta concernente il riaccertamento straordinario.

Dalla documentazione pervenuta in data 24 marzo 2017, si rileva, invece, che la deliberazione di Consiglio comunale sul ripiano del maggior disavanzo (n. 29/2015) pur

definendo correttamente il periodo di ripiano del maggior disavanzo, è stata adottata in data 13 agosto 2015 e quindi ben oltre il termine di 45 giorni dopo la data di deliberazione di Giunta sul riaccertamento straordinario dei residui intervenuta in data 22 maggio 2015.

Si osserva che secondo il comma 9 del medesimo art. 2, l'Organo di revisione avrebbe dovuto segnalare la mancata adozione della deliberazione consiliare di ripiano del disavanzo a questa Sezione regionale ed al Prefetto.

Tabella 1 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui prima dell'inserimento dei fondi nello stesso risultato di amministrazione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		107.746,94
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	1.451.916,43
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)	2.231.075,13
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	25.869.974,22
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	38.148.100,40
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽²⁾	(+)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g)=(e)-(d)+(f) ⁽³⁾	(-)	12.278.126,18
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g)		886.905,64

Fonte: Rielaborazione della Sezione dei fatti forniti dall'Ente con nota n. 1793/2017
(valori al centesimo di euro)

⁽¹⁾ Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

⁽²⁾ Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

⁽³⁾ Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3 dell'allegato n. 5/1). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.

Tabella 2 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui dopo l'inserimento dei fondi nello stesso risultato di amministrazione

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI -	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 (h)	886.905,64
Parte accantonata ⁽¹⁾	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 ⁽²⁾	3.670.977,69
TOTALE PARTE ACCANTONATA (i)	3.670.977,69
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	112.179,14
Vincoli derivanti da trasferimenti	779.490,59
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	514.260,86
TOTALE PARTE VINCOLATA (l)	1.405.930,59
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (m)	
TOTALE PARTE DISPONIBILE (n)=(h)-(i)-(l)-(m)	-4.190.002,64
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 ⁽⁶⁾	

Fonte: Rielaborazione della Sezione dei fatti forniti dall'Ente con nota n. 1793/2017
(Valori al centesimo di euro)

⁽¹⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁽²⁾ Indica l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

Tabella 3 - Ricostruzione del passaggio dal risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo le operazioni eseguite ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011

TIPOLOGIA		VALORI
(A)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014	107.746,94
(B)	Somma algebrica tra residui attivi <u>definitivamente cancellati</u> (che quindi incidono permanentemente con segno negativo sul risultato di amministrazione) e residui passivi <u>definitivamente cancellati</u> (che quindi incidono permanentemente con segno positivo sul risultato di amministrazione) complessivi	779.158,70
(C)	Somma algebrica tra residui attivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno negativo sul risultato di amministrazione) e residui passivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno positivo sul risultato di amministrazione) di parte corrente	4.629.653,30
(D)	Somma algebrica tra residui attivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno negativo sul risultato di amministrazione) e residui passivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno positivo sul risultato di amministrazione) di parte capitale	7.648.472,88
(E)	Costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità e appostazione di altri vincoli	5.076.908,28
(F=A+B-E)	Risultato di amministrazione disponibile a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 3, commi 7, 13 e 16, del D.Lgs. n. 118/2011) e dell'appostazione di altri vincoli	-4.190.002,64
(G=A+B-E)	Disavanzo effettivo da ripianare	-4.190.002,64
	<i>di cui maggior disavanzo da ripianare come disposto dal DM 2 aprile 2016</i>	-4.190.002,64
(H=C+D)	Fondo pluriennale vincolato (art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011)	12.278.126,18
(I)	Disavanzo tecnico (art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 118/2011)	0,00
(J=G+I)	Risultato di amministrazione disponibile a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 3, commi 7, 13 e 16, del D.Lgs. n. 118/2011) e dell'appostazione di altri vincoli	-4.190.002,64

Fonte: Rielaborazione della Sezione dei fatti forniti dall'Ente con nota n. 1793/2017
(Valori al centesimo di euro)

Dal questionario al rendiconto dell'esercizio 2015, emerge, inoltre, che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 assomma a €. 5.058.126,81 di cui parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità per €. 3.905.553,59, parte vincolata di €. 2.413.858,13 e parte disponibile negativa di €. 1.261.284,91.

L'Organo di revisione, nella redazione del predetto questionario, segnala che non è stata adeguatamente verificata, nel corso dell'esercizio 2015, l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2015.

Oltre a chiarire i motivi di tale mancata verifica, l'Ente, entro il termine determinato dall'ordinanza di convocazione dell'adunanza pubblica della Sezione, vorrà inoltrare, con relativa notifica di invio al MEF, i modelli contenenti le informazioni relative al


maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui richieste dal DM 19 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 20 del 25 gennaio 2017.

Si rileva, infine, che, nel corso dell'esercizio 2015, l'Ente ha subito pignoramenti di somme di denaro presso il tesoriere per importo complessivo di €. 771.671,38.

Alla luce delle irregolarità e criticità su esposte, si propone di sottoporre le questioni all'esame collegiale della Sezione.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Stefania Petrucci



MEMORIE ILLUSTRATIVE

Comune di Mola di Bari: Istruttoria nota del 19.01.2017 prot. n. 188

Facendo seguito alle note di risposta in precedenza trasmesse dal Sindaco e dal Collegio dei Revisori si precisa e deduce quanto segue:


Riaccertamento straordinario dei residui

Il riaccertamento straordinario dei residui è stata un'operazione la cui straordinarietà ha comportato la necessità che la stessa fosse condotta alla luce dei principi di prudenza ed effettività.

Il Comune di Mola di Bari contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 22/05/2015, già inviata a Codesta Onorevole Corte, ha effettuato la procedura di Riaccertamento Straordinario dei Residui.

A tal fine ha proceduto:

- a) alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui alla data del 1 gennaio 2015 non corrispondevano obbligazioni perfezionate e scadute. Per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è stata indicato la natura della fonte di copertura;
- b) alla conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere successivamente iscritto inn entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a);
- c) alla variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla succita lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono stati adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) alla reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione era esigibile;
- e) all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è stato determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2.



Si ritiene che a seguito della operazione di riaccertamento straordinario dei residui, informata ai principi sopra illustrati, risultino superate per l'Ente, tutte quelle criticità in materia di residui che in passato avrebbero potuto generare una rappresentazione finanziaria e del risultato di amministrazione non pienamente corrispondente alla sua effettività.

All'esito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui, innanzi descritta, e riepilogata nelle tabelle 1-2-3 già in possesso di codesta Onorevole Corte, è stato rideterminato per il nostro Ente un risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 di euro 886.905,64 che decurtato della Parte Accantonata del FCDE al 31/12/2014 per euro 3.670.977,69, nonché della Parte Vincolata per euro 1.405.930,59, determinò un "Maggior disavanzo" da ripianare come disposto dal DM 2 Aprile 2016, giusta delibera della Giunta Comunale n.76/2015.

Ai sensi del DM. 19 Dicembre 2016, in data 22/03/2017 il Comune di Mola di Bari ha inviato il Monitoraggio del Maggiore Disavanzo al Ministero dell'Economia – Rgs, come si evince dall'allegato resoconto dell'operazione di invio del documento (allegato A).


Con riferimento a quanto osservato da codesta Onorevole Corte a pag. 8, occorre precisare che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018 la reimputazione dei residui passivi è stata effettuata secondo il principio dell'esigibilità delle spese adottando apposite Determinazioni dei Responsabili di Settore. A fronte di Cronoprogrammi non compiutamente articolati, la verifica della loro congruità è comunque stata effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Con riferimento a quanto richiesto in calce a pag.5, si evidenzia che il Responsabile del Servizio Finanziario il 01/07/2015, come si evince dal prospetto (Allegato B), estratto dal sistema degli atti amministrativi in uso dal Comune di Mola di Bari, ha predisposto la proposta n. 20 di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto " *determinazione delle modalità di ripiano del disavanzo tecnico generato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011* ", sottoponendola all'approvazione del Consiglio Comunale proclamato il 06/07/2015 a seguito delle consultazioni elettorali del 31/05/2015

Tale proposta di delibera risultava corredata dal previsto parere favorevole del Collegio dei Revisori il quale invitava il Consiglio Comunale ad adottare la stessa deliberazione senza indugio nei termini fissati dalla legge (45 giorni dalla data di adozione della surrichiamata delibera di Giunta n. 76 del 22.05.2015).

La proposta di delibera prevedeva la modalità trentennale del ripiano del disavanzo tecnico in quote da imputarsi in 30 esercizi finanziari.

La copertura finanziaria delle quote annuali per un importo di euro 139.666,76 veniva assicurata attraverso l'utilizzo di "Economie di spesa" così come disposto dall'art. 188 del D.lgs n. 267/00.



Nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale tenutasi in data 25 luglio 2015, il punto 7 dell'Odg veniva ritirato, in quanto l'assessore al bilancio pro tempore riferiva della necessità di intraprendere un'attività ulteriore di verifica e controllo (cfr Delibere di Consiglio Comunale n.24 del 25/07/2015 e n. 7 del 22/03/2016 di approvazione dei verbali delle sedute dei Consigli Comunali tenutisi nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2015-Allegati C e D).

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in ossequio alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, giusta nota acclarata al protocollo dell'Ente in data 27/07/2015 al n. 18231, ha segnalato, a mezzo posta elettronica certificata, al Prefetto di Bari e a codesta Onorevole Sezione di Controllo (allegato E), la mancata adozione, nei termini di legge, della deliberazione consiliare concernente la determinazione delle modalità di ripiano del "Maggior disavanzo" rinveniente dalla operazione del Riaccertamento Straordinario dei residui al 01/01/2015.

Con nota al protocollo generale n.18511 del 29/07/2015 a firma del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio pro tempore veniva chiesto al Responsabile del Settore Finanziario di predisporre, entro il termine di 24 ore, una delibera di Giunta di "Modifica ed Integrazione" del Riaccertamento Straordinario dei Residui già effettuato, definito ed adottato, in linea e nel rispetto della legge e dei principi contabili, dalla Giunta Municipale della precedente Amministrazione con la su citata delibera n. 76 del 22.05.2015.

Con tempestiva nota di riscontro, protocollo generale dell'Ente n. 18525 del 30/07/2015, il Responsabile del Servizio Finanziario, riferiva quanto sancito dal principio contabile della contabilità finanziaria al punto 9.3, che esclude la possibilità di rideterminare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni. Riferiva, altresì, che eventuali errori od omissioni nell'attività di riaccertamento straordinario si sarebbero potuti recuperare nell'ambito dell'ordinaria attività di riaccertamento in occasione della predisposizione del Rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno 2015 (Allegati F e G).

L'adozione, quindi, del provvedimento di *"determinazione delle modalità di ripiano del disavanzo tecnico generato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/201"* è avvenuta, nella successiva seduta di Consiglio Comunale del 13/08/2015 giusta deliberazione n.29.

Debito fuori Bilancio di € 918.885,78 (eredi Calvario) pag.2 delle Osservazioni di Codesta Onorevole Corte

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/11/2014 l'Ente ha riconosciuto ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 la legittimità e finanziato il debito fuori Bilancio di cui alla sentenza esecutiva n. 570/2013 della Corte d'Appello di Bari per un importo complessivo di € 918.885,78. Tale somma veniva riconosciuta a titolo di risarcimento danni, per rivalutazione, per interessi e per rimborso delle spese del doppio grado di giudizio. Trattandosi di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento



discrezionale poteva residuare al Consiglio Comunale in quanto la natura della deliberazione di Consiglio è quella di ricondurre al sistema di bilancio un debito di rilevanza contabile maturato all'esterno di esso. Nel caso specifico il riconoscimento della legittimità derivante da sentenza esecutiva non ha costituito acquiescenza tant'è che il Comune di Mola di Bari ha proposto ricorso con delibera di Giunta Comunale n.33 del 11/03/2014 avverso la sentenza n.570/2013 della Corte d'Appello; tutt'ora pende il giudizio (Allegato H). La deliberazione di C.C. n. 59 del 28/11/2014 è stata trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia in data 17/12/2014 con nota prot.n. 33817. Tale debito è stato definitivamente finanziato con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2014 per € 246.617,69 con fondi di cui al capitolo di bilancio 341700 finanziato con proventi delle alienazioni immobiliari, per euro 310.937,89 rinveniente da avanzo di amministrazione libero da rendiconto 2013 applicato al bilancio di previsione 2014, per euro 341.181,42 con proventi derivanti da oneri di urbanizzazione non vincolati, per euro 20.148,78 con fondi di bilancio di cui al capitolo 34700 del titolo I.

Tale copertura finanziaria ha trovato riscontro nel bilancio comunale per l'esercizio 2014 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 08/10/2014, integrato con delibera di variazione di bilancio della Giunta Comunale n. 143 del 10/11/2014, successivamente ratificata con delibera di Consiglio n. 51 del 21/11/2014 (Allegato I).

Con determina del Settore Urbanistica RG n .925 del 30/10/2015 è stato liquidato e pagato l'importo complessivo di € 310.937,89.

Con determinazione n. 1071 del 22/10/2014 (Allegato L) adottata dal Responsabile del Settore Patrimonio Appalti è stato approvato "il bando di gara per l'alienazione dei beni comunali disponibili" contestualmente all' avviso dello schema di avviso d'asta. Il piano delle alienazioni ha previsto una prima tranche di vendite per complessivi €. 492.233,00 di cui euro 246.617,49 destinate al finanziamento del Debito Calvario per la quota capitale.

Al fine di consentire un'adeguata allocazione contabile di una parte delle entrate e delle spese per perfezionare le procedure di stanziamento delle coperture delle somme necessarie alla definizione del debito di che trattasi (Calvario), già avviata in sede di redazione del bilancio di previsione sono state adottate le necessarie variazioni al Bilancio. Queste ultime hanno tenuto conto:

- 1) Delle note del Settore Urbanistica relative ad un adeguamento della previsione di entrata degli oneri di urbanizzazione per l'esercizio finanziario 2014 nel rispetto dell'art. 2 comma 8 legge 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni in ordine al loro utilizzo;
- 2) Della determinazione del settore Patrimonio di approvazione del Bando di Gara.

Inoltre, con nota prot. 27600 del 29/11/2016 il caposettore finanziario segnalava di aver appreso per le vie brevi che la procedura delle alienazioni intrapresa dall'Ente si era rivelata infruttuosa a causa della assenza di partecipanti al bando pubblico di vendita. Allo stesso tempo si è registrato l'accertamento di minori entrate da oneri di urbanizzazioni. Conseguentemente si è adottato ogni provvedimento utile al fine di soddisfare il credito Calvario. In data 02/08/2016 l'Ente, con nota prot.n. 18144 a firma dell'Avv.Resta,



incaricato dal Capo settore Affari Generali, è venuto a conoscenza dell'esistenza di un credito dell'Ente nei confronti degli eredi Calvario rinveniente da altra sentenza della Corte d'Appello favorevole all'Ente per un ammontare pari ad € 191.418,43 (Allegato M).

Con deliberazione n. 2 del 06/12/2016 il Commissario ad Acta, nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. 54677 Area II-EE.LL. del 23/11/2016, ha adottato la deliberazione di copertura finanziaria a seguito della segnalazione del Responsabile finanziario ai sensi dell' articolo 153 c. 6 del tuel, organica al perseguimento degli equilibri finanziari dell'Ente. Con essa è stata ripristinata la copertura finanziaria del debito fuori bilancio Calvario per la somma ancora dovuta al netto del credito vantato dall'Ente verso gli stessi Eredi Calvario. Tale spesa è stata coperta da riduzione di spese correnti e da maggiori entrate Cosap.

Il debito fuori bilancio residuo ancora da corrispondere di cui alla citata sentenza n. 570/2013 ammonta all'attualità ad € 416.529,46 senza ulteriori oneri e spese aggiuntive rispetto al riconoscimento originario avvenuto con delibera del C.C. n. 59/2014.

Analisi dell'anzianità dei residui (pag.2 delle Osservazioni di Codesta Onorevole Corte)

Le ragioni del permanere dei residui attivi relativi alle entrate correnti del titolo I provenienti da anni pregressi sono ascrivibili secondo quanto riferito dal Capo Settore servizi Tributi, con nota prot.n. 3436 del 15/02/2017 (ALL. N), principalmente ad una lenta attività di riscossione coattiva affidata al concessionario Equitalia Sud. Nell'esercizio finanziario 2014 sono stati accertati in contabilità 80.000 euro per avvisi Tarsu, 10.364 euro per avvisi ICI e 20.000 euro per Cosap. Inoltre, si sono ottenuti buoni risultati sulla riscossione incassando circa l'80 per cento dei residui ante 2010 (€ 722.864,77 su € 901.132,97). Proprio nella consapevolezza di tale modesta attività e al fine di incrementare il gettito da recupero dell'evasione tributaria, l'Ente ha bandito gara ad evidenza pubblica per la concessione dell'attività di riscossione coattiva che è stata aggiudicata alla Società Municipia Spa di Trento con contratto stipulato in data 28/12/2016 repertorio n.3962/2016 e la stessa ha già iniziato le procedure per il recupero di quanto non ancora versato (solleciti di pagamento, nuove notifiche di atti impositivi, ecc).

Debiti fuori bilancio da riconoscere (pag.4 delle Osservazioni di Codesta Onorevole Corte)

Il Caposettore Contenzioso con nota prot. n. 21956 del 29/09/2016 ha segnalato all'Amministrazione Comunale la necessità di riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.L.gs n. 267/2000:



- Debiti per parcelle di legali difensori dell'Ente per un ammontare complessivo di euro 77.931,54. Ai sensi dell'art. 194 del Tuel, l'Ente può provvedere al pagamento di debiti fuori bilancio anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. È questo quanto deciso dall'Ente, così come riportato nella relazione del Caposettore Contenzioso prot. n. 26916 del 21.11.2016 alla quale risultano allegati il prospetto e gli accordi di rateazione sottoscritti dalle parti. Sul competente capitolo di bilancio n. 12502 sono state apportate le conseguenti variazioni sugli esercizi finanziari 2017/2018, come da deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 02/12/2016;
- Debiti derivanti da sentenze esecutive inerenti alla rideterminazione delle indennità per attività espropriativa nell'ambito della realizzazione del Piano Integrato di Riqualficazione delle Periferie:
 - a) Ordinanza della Corte D'Appello di Bari: n.2735/2015 a favore di De Serio per rideterminazione di indennità di esproprio per un importo complessivo pari d €. 82.508,50 oltre interessi legali fino al soddisfo. Di tali somme risultano già accantonate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato le somme di cui all'offerta delle indennità definitive di esproprio rifiutata, per un importo pari ad € 33.845,00.
 - b) Ordinanza della Corte D'Appello di Bari n.2967/2015 a favore di Clemente per un importo complessivo pari ad € 656.106,10 oltre interessi legali. Di tali somme risultano già accantonate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato le somme di cui all'offerta delle indennità definitive di esproprio rifiutata, per un importo pari ad € 273.700,00.


Le ordinanze intimano al Comune di Mola di Bari di versare le somme dovute presso la Cassa DD.PP. oltre agli interessi legali e condanna a pagare le spese di C.T.U. per complessivi euro 6.000,00.

Alla luce di quanto disciplinato dalla Convenzione PIRP (Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie) che all'art.6 lett. g) testualmente recita : "il soggetto attuatore si impegna *ad erogare al Comune l'eventuale conguaglio tra la somma stimata per l'acquisizione dei suoli e degli immobili...ad accollarsi tutti gli oneri inerenti e conseguenti la procedura espropriativa compresi tutti gli oneri economici, nessuno escluso, per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese legali derivanti da eventuali giudizi instaurati nei confronti e contro il Comune di Mola di Bari*", si è ritenuto che le somme necessarie al pagamento delle ordinanze dovessero essere a carico dei lottizzanti.

Pertanto, si è predisposta la conseguente imputazione contabile in entrata ed in uscita sull'esercizio finanziario 2017 in considerazione dell'esigibilità del debito e del credito, fermo restando l'appartenenza della competenza finanziaria all'esercizio.

L'Ufficio Urbanistica ha provveduto a formulare richieste delle somme dovute ai diversi lottizzanti.

Con le delibere di Consiglio Comunale nn. 69/70/71/72/73/75/76 del 20 Dicembre 2016, trasmesse alla Corte dei Conti Sezione Controllo con nota prot.n. 253 del

 6

05.01.2017(allegato O), sono state oggetto di riconoscimento altri debiti fuori bilancio:

- Sentenza Tar Puglia creditori Comune di Taranto e Bisceglie;
- Ordinanza Tar Puglia Condominio Viale Europa;
- Sentenza GdP Bari per Venneri Pierangela;
- Sentenza Trib.Bari per Colonna Antonia ed altri;
- Sentenza GdP Bari per Montalto Maurizio e Zotti Antonio;
- D.I. Trib. Bari per il Comune di Rutigliano.

Con esse i debiti sono stati finanziati negli esercizi 2016,2017,2018 (Allegato P).

Procedimenti di esecuzione forzata (pag.9 delle Osservazioni di Codesta Onorevole Corte)

L'importo complessivo dei pignoramenti risultanti dal conto del tesoriere per l'anno 2015 è pari ad € 334.351,82 e non ad € 771.671,38 come da rendiconto di cassa al 31/12/2015 dalla Banca Popolare di Bari (Allegato Q) e sono relativi alle seguenti posizioni:

TELECOM ITALIA SPA	4.684,70
LANAVE ROSA	603,87
CALABRESE FILIPPO	782,19
FLORIO NICOLA	2.000,00
PESCE NICOLA	522,81
IACOVIELLO VITANGELO	678,87
IACOVIELLO ROSA	6.957,38
CLEMENTE ANTONIO – CLEMENTE ROSA	300.401,52
VENTRELLA FILOMENO	11.822,28
FALCONE RICCARDO	1.369,20
MONTANARO CHRSTIAN VITO	3.500,00
VINARIUS DE PASQUALE SAS	1.032,00

Dall'analisi dei summenzionati pignoramenti si evidenzia che gli stessi si riferiscono a debiti dell'Ente, per i quali non è avvenuta la cancellazione presso il Tesoriere. A tal fine l'Ente si sta attivando con le controparti per regolarizzare tali posizioni.



Squilibri residui (pag.2 delle Osservazioni di Codesta Onorevole Corte)


L'esame del rendiconto 2014, infine, ha evidenziato un evidente disequilibrio tra i residui passivi di parte capitale (€ 34.264.631,55 i residui del Titolo II) e gli omologhi attivi (€ 25.557.530,21 del Titolo IV ed € 532.086,23 del Titolo V): la differenza di € 8.175.015,11 pero' risulta coperta dal fondo cassa al 31.12.2014 pari ad € 11.405.496,97.

La cassa dell'Ente costantemente dotata di risorse adeguate al fabbisogno finanziario è stata sempre oggetto di attento monitoraggio, in virtù del principio di prudenza che presiede ad una sana gestione finanziaria. L'Ente non ha mai conseguito saldi di cassa negativi, non ha mai fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria e ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Si comunica che con decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot.15629 Area II – EELL si è disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina del Commissario Prefettizio Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini.

Il Commissario Prefettizio

Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini




Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.Quarta Fabrizio



Il Segretario Generale

Dottssa Maria Teresa Carbonara



Il Responsabile Finanziario

Dottssa Rosa De Parigi





15 MAG. 2017

CORTE DEI CONTI

Protocollo n. 10562

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

CORTE DEI CONTI



0002402-12/05/2017-SC_PUG-T75-P

Al Commissario prefettizio
del Comune di
Mola di Bari

All'Organo di Revisione
del Comune di
Mola di Bari

Oggetto: Delibera n. 65/PRSP/2017

Si trasmette la deliberazione in oggetto, adottata nella Camera di consiglio del 26 aprile 2017.

Il Direttore del Servizio di supporto
dott.ssa Marialuce Sciannameo





CORTE DEI CONTI
Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	Relatore
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Michela Muti	

Nell'adunanza pubblica del 26 aprile 2017 ha adottato la seguente deliberazione;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

M
gs



bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Viste le relazioni-questionario al rendiconto dell'esercizio 2014 ed al bilancio di previsione 2015 trasmesse dall'Organo di revisione del Comune di Mola di Bari (BA) e pervenute alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, rispettivamente in data 7/01/2016 prot. n. 24 ed in data 27/04/2016;

Viste le osservazioni del magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 49/2017 del 4/04/2017 che ha fissato per il giorno 26/04/2017 l'adunanza pubblica della Sezione per l'esame delle criticità inerenti il rendiconto dell'esercizio 2014 ed il bilancio di previsione del Comune di Mola di Bari (BA);

Udito il magistrato relatore, Cons. Stefania Petrucci;

Udito il Commissario Prefettizio dott. ssa Maria Paola Bianca Schettini ed il responsabile del Settore finanziario del Comune di Comune di Mola di Bari (BA) dott. ssa Rosa De Parigi.

Ritenuto in

FATTO

Le relazioni - questionario al rendiconto dell'esercizio 2014 ed al bilancio di previsione dell'esercizio 2015 dell'Organo di revisione del Comune di Mola di Bari (BA) trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 23/12/2005 n. 266 e redatte secondo le linee guida approvate con deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014 e n. 32/SEZAUT/2015/INPR evidenziavano, all'esito dell'istruttoria, avviata con nota del 19/01/2017, prot. n. 188, le seguenti criticità: differenza di parte corrente negativa dei flussi di cassa derivante dalla gestione in conto residui pari a €. 1.721.793,78 (punto 1.2 del questionario al rendiconto 2014); assenza di accertamento e riscossione per il recupero evasione tributaria per ICI/IMU e TOSAP e mancata riscossione per il recupero TARSU ed altri tributi; scarsa movimentazione dei residui attivi, costituiti negli esercizi precedenti al 2010; squilibrio tra residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II; riconoscimento di debiti fuori bilancio per la somma di €. 918.884,89 e superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4.

Durante la fase istruttoria, si richiedevano anche le iniziative intraprese dall'Ente successivamente alla segnalazione del 4/10/2016 effettuata, ai sensi dell'art. 153, comma 6, del Tuel, a questa Sezione dal responsabile



del Servizio finanziario che riteneva sussistenti situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio 2016/2018.

Si chiedevano, infine, chiarimenti in ordine alla discordanza, nell'allegato al questionario Siquel inerente gli organismi partecipati, dei dati di alcune società partecipate non contemplate dal piano di razionalizzazione pervenuto alla Sezione in data 1/04/2016, prot. n. 1187.

Con nota di risposta, trasmessa in data 2/03/2017 prot. n. 1390, il Sindaco forniva i richiesti chiarimenti in merito alla differenza di parte corrente negativa dei flussi di cassa confermando che l'Ente, nell'esercizio 2014, aveva pagato spese del titolo I per €. 4.354.453,17 incassando, invece, per i primi tre titoli dell'entrata l'importo di €. 2.632.659,39.

Il Sindaco, relativamente all'attività di accertamento e riscossione di entrate da evasione tributaria, precisava che, nell'esercizio 2014, erano stati notificati avvisi di accertamento d'ufficio TAR SU per un importo nominale di €. 116.853,43, accertati in contabilità per €. 80.000,00 al 31/12/2014 di cui versati nei 60 giorni dalla notifica €. 24.848,00, mentre la restante somma era tuttora in corso di riscossione coattiva.

Con riferimento al tributo ICI, erano stati notificati avvisi di accertamento ICI per un importo nominale di €. 10.364,00 in corso di riscossione coattiva mentre, a titolo di COSAP, l'Ente aveva riscosso la somma di €. 20.000,00 in seguito ai solleciti effettuati.

Si precisava anche che l'Ente non aveva affidato a concessionari le attività di accertamento e riscossione tributi.

In merito alla rilevata criticità della scarsa movimentazione dei residui attivi, l'Ente evidenziava che è determinata sia dalla lenta attività di riscossione affidata ad Equitalia S.p.A, che dalle limitate risorse umane (n. 2 oltre al capo settore) assegnate al Settore delle entrate tributarie ed aggiungeva che, rispetto all'importo di €. 901.132,97 riferito all'esercizio 2014, all'attualità, sono stati complessivamente riscossi residui per €. 722.864,77.

Per lo squilibrio rilevato tra i titoli IV e V dell'entrata e il titolo II della spesa, il Sindaco precisava che i residui passivi del titolo II, pari ad €. 34.264.631,55, si riferivano a spese in conto capitale finanziate con somme già riscosse.

Con la medesima nota di risposta, si riferiva che il debito fuori bilancio riconosciuto dall'Ente con delibera di Consiglio comunale n. 59/2014 per €. 918.885,78, comprensivo di oneri ed accessori rinveniva da una sentenza esecutiva e si assicurava che la relativa documentazione era stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti.



go
lu

Si precisava anche che il finanziamento del predetto debito di €. 918.885,78, comprensivo di oneri ed accessori, veniva assicurato per circa un terzo con entrate non disponibili in quanto aventi specifica destinazione per determinate spese di investimento e per circa un terzo del totale con entrate non realizzate e non utilizzabili per la spesa in questione e precisamente: per €. 246.617,69 con i fondi di cui al capitolo n. 341700 finanziato con i proventi delle alienazioni immobiliari, non destinabili al finanziamento di debiti fuori bilancio e peraltro, nell'esercizio 2014, non era stato pubblicato alcun bando per l'alienazione degli immobili ed ancora all'attualità il citato capitolo non possedeva copertura finanziaria; per €. 652.119,31 con i fondi di cui al capitolo n. 12500, titolo I, codice 1331 finanziato con avanzo di amministrazione per €. 310.937,89 applicato al bilancio di previsione e per €. 341.181,42 con i proventi degli oneri di urbanizzazione vincolati alla realizzazione di opere di urbanizzazione e quindi con proventi non disponibili e per €. 20.148,78 con i fondi di cui al cap. n. 34700 del titolo I denominato interessi passivi da corrispondere agli eredi Calvario per sentenza n. 570/13.

Il Sindaco chiariva, pertanto, che, alla data di adozione della delibera consiliare n. 59/2014 di riconoscimento del debito, il finanziamento esisteva solo per la somma complessiva di €. 331.086,67 di cui €. 310.937,89 derivante da avanzo di amministrazione applicato al bilancio e €. 20.148,78 coperta dalla parte corrente del bilancio e che il Commissario ad acta, nominato con decreto del Prefetto di Bari del 23/11/2016, con delibera n. 2 del 6/12/2016, aveva provveduto alla copertura del restante debito con mezzi propri dell'esercizio 2017.

Relativamente alla sussistenza del parametro di deficitarietà strutturale n. 4, l'Ente attestava che, nell'esercizio 2014, i residui passivi del titolo I ammontavano ad €. 13.215.879,20 pari all'81% degli impegni della spesa corrente pari a € 16.123.179,15 e sottolineava che il mancato rispetto del parametro era stato determinato dalle seguenti somme impegnate ed accantonate: compensi da corrispondere all'agente di riscossione Equitalia per €. 218.884,54; giudizi in corso di definizione per €. 502.500,77; piano di zona nel quale il comune di Mola è ente capofila per €. 1.984.030,39; servizio smaltimento rifiuti per €. 1.103.873,18 importo non pagato a causa del DURC irregolare della società ed altre fattispecie che avevano elevato fortemente il parametro per cause non addebitabili ad inefficienze dell'amministrazione. L'ente concludeva che non vi erano comunque difficoltà al pagamento delle somme conservate a residui in virtù di una



buona disponibilità di cassa pari a €. 11.405.496,97, alla chiusura dell'esercizio 2014.

In merito alle modalità di copertura adottate per il ripiano del cosiddetto "maggior disavanzo" conseguente all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, il Sindaco, nella medesima nota di risposta, precisava che l'Ente aveva deliberato di ripianare il disavanzo pari ad €. 4.190.002,64, in quote costanti di €. 139.666,75, per 30 annualità, mediante il ricorso ad economie di spesa.

Con memoria pervenuta alla Sezione in data 19/04/2017 prot. n. 2052, sottoscritta dal Commissario prefettizio, dal Segretario generale, dal responsabile finanziario e dall'Organo di revisione dell'Ente, si illustravano e riassumevano le attività di riaccertamento straordinario dei residui, effettuate con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 22/05/2015, sostenendo che, all'esito di tali operazioni, risultano superate le criticità afferenti la gestione dei residui; che il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, assommava a €. 886.905,64; che, ai sensi del D. M. 19/12/2016, era stata trasmessa la relativa documentazione sul riaccertamento al Ministero dell'economia e delle finanze come emerge dalla documentazione allegata alle memorie per l'odierna adunanza; che la copertura finanziaria delle quote annuali conseguenti al maggior disavanzo era assicurata da economie di spesa; che il Collegio dei revisori aveva segnalato la mancata adozione, nei termini di legge, della deliberazione consiliare recante le modalità di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, poi avvenuta con deliberazione consiliare n. 29 del 13/08/2015.

Con la medesima memoria si aggiungeva, in merito al debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva e riconosciuto con deliberazione consiliare n. 59/2014 per l'importo di €. 918.885,78, che la somma residua ancora da corrispondere, all'esito delle attività intraprese dall'Ente e da ultimo dal Commissario prefettizio, ammonta a €. 416.529,46.

Si rilevava, inoltre, che l'Ente aveva incassato oltre l'80% dei residui antecedenti all'esercizio 2010; che, in data 28/12/2016, era stata aggiudicata alla società Municipia Spa di Trento l'attività di riscossione coattiva, al fine di incrementare il gettito da evasione tributaria; che il caposettore del Servizio contenzioso aveva segnalato la necessità di riconoscere ulteriori debiti fuori bilancio; che, in data 20/12/2016, l'Ente aveva riconosciuto svariati debiti fuori bilancio finanziati negli esercizi 2016, 2017 e 2018 e che l'esatto importo dei pignoramenti risultanti dal conto del tesoriere 2015 ammontavano a €. 334.351,82.



Infine, si assicurava che la differenza tra residui attivi e passivi di parte capitale era coperta dal fondo cassa costantemente monitorato dall'Ente, nel rispetto del principio di prudenza.

All'odierna adunanza pubblica, intervenivano il Commissario Prefettizio dott. ssa Maria Paola Bianca Schettini ed il responsabile del Settore finanziario del Comune di Mola di Bari (BA) dott. ssa Rosa De Parigi che ribadivano le osservazioni rese con le memorie pervenute in data 19 aprile 2017 prot. n. 2052 ed, in particolare, il responsabile del Settore finanziario rilevava che, per l'esercizio 2016, il parametro di deficitarietà strutturale n. 4 risultava osservato per effetto delle operazioni di reimputazione dei residui; che la copertura finanziaria del debito fuori bilancio, oggetto di segnalazione a questa Corte ai sensi dell'art. 153, comma 6, del Tuel, era stata garantita dai provvedimenti di riduzione di spesa corrente ed incremento del tributo Cosap definiti dal Commissario ad acta nominato dal Prefetto di Bari; che, con ulteriori riduzioni di spesa corrente, l'Ente aveva finanziato altri debiti fuori bilancio e che, allo stato, il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta abbastanza consistente.

Il responsabile del Settore finanziario assicurava, poi, che, come chiarito dalla memoria per l'odierna adunanza, l'importo complessivo dei pignoramenti risultanti dal conto del tesoriere per l'anno 2015 assommava a €. 334.351,82 e che dall'analisi dei predetti pignoramenti si era accertato che si trattava di debiti per i quali non era avvenuta la cancellazione presso il tesoriere ed a tal fine l'Ente si stava attivando per procedere alla regolarizzazione delle posizioni.

DIRITTO

Quadro normativo

L'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 stabilisce che: *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art. 148 bis del Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D. L. n. 174 del 10/10/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7/12/2012, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti adottino specifiche pronunce di accertamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell'indebitamento



nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti. Il comma 3 aggiunge che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale deve adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti, o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Secondo il dettato dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 6/09/2011 n. 149, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

La situazione dei debiti fuori bilancio

Dal questionario al rendiconto dell'esercizio 2014 emergeva la sussistenza di debiti fuori bilancio per il notevole importo di €. 918.884,89 per il quale il Sindaco, durante la fase istruttoria, segnalava che, alla data di adozione della delibera consiliare n. 59/2014 di riconoscimento del debito, il finanziamento esisteva solo per la somma complessiva di €. 331.086,67.



80

MC

Deve aggiungersi che, il responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con nota pervenuta alla Sezione in data 5/10/2016 prot. n. 3397, si avvaleva del disposto dell'art. 153, comma 6, del Tuel, ai sensi del quale il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso, la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il Consiglio deve provvedere al riequilibrio a norma dell'articolo 193 del Tuel, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta comunale. Con la predetta nota, il responsabile del Servizio finanziario, dopo aver descritto, tra l'altro, l'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e che il debito riconosciuto dalla su richiamata deliberazione consiliare n. 59/2014 non risultava interamente pagato, mentre sussistevano ulteriori debiti da riconoscere, rilevava che: *"la situazione di disagio dell'Ente riveste un livello di gravità tale da compromettere l'equilibrio finanziario di parte corrente del bilancio 2016-2018 e per il quale bisogna attivare interventi immediati rivolti a garantire le funzioni fondamentali dell'Ente nonché l'erogazione dei servizi essenziali"*.

L'Organo di revisione dell'Ente, con verbale del 6/10/2016, trasmesso a questa Sezione in data 17/10/2016 prot. n. 3537, nell'esprimere parere favorevole alla proposta di variazione del bilancio 2016-2018, rilevava, tuttavia, la negligenza degli uffici appalesata in sede di sede di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio poiché i responsabili dei servizi dell'Ente non avevano evidenziato l'esistenza di eventuali ed ulteriori squilibri nella gestione dei residui attivi e passivi.

Il Collegio, prende atto che, in seguito alla segnalazione del responsabile finanziario che denunciava, ai sensi dell'art. 153 del Tuel, situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio dell'Ente, è stato nominato, con decreto del Prefetto di Bari del 23/11/2016, il Commissario ad acta, al fine di provvedere, con i poteri della Giunta, a formulare una proposta di riequilibrio da sottoporre al Consiglio comunale.

Conseguentemente, con deliberazioni del commissario ad acta n. 1 del 2/12/2016 e n. 2 del 6/12/2016, ratificate nei termini dal Consiglio comunale, sono state adottate, in via d'urgenza, specifiche variazioni al



bilancio di previsione 2016-2018 ed in particolare la deliberazione n. 2/2016 ha previsto di dover provvedere al pagamento del residuo del predetto debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione consiliare n. 59/2014 e di reperire la copertura delle somme da corrispondere mediante riduzione delle spese correnti di natura discrezionale, mediante apposite variazioni di bilancio e per effetto della previsione in entrata di risorse da riscuotere proprio dai beneficiari del pagamento del debito verso i quali il Comune vanta un credito rinveniente da altra procedura di esproprio.

Entrambe le deliberazioni commissariali rilevano, inoltre, l'adozione delle deliberazioni della Giunta comunale che hanno predisposto le linee d'intervento per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio aventi ad oggetto variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 e ratificate dal Consiglio comunale con delibera n. 64/2016.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ente si evince che le variazioni operate sono state prevalentemente di natura compensativa tra capitoli di spesa corrente e che gli aumenti di stanziamento hanno interessato i seguenti capitoli: rifiuti, servizio di compostaggio rifiuti, utenze, liti, oneri del personale, fondo del personale. Sono state adottate anche le seguenti misure correttive determinando maggiori entrate di parte corrente: revisione in aumento dei canoni per occupazione spazi ed aree pubbliche mediante la deliberazione di Giunta comunale n. 110/2016; revisione delle tariffe per i servizi a domanda individuale in aumento per i servizi socio-culturali.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 121/2016, è stato adottato il Piano delle alienazioni.

La delibera commissariale n. 2/2016 predispone anche ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2016/2018, con particolare riferimento al bilancio 2017, facendo propria la relazione del responsabile finanziario in allegato alla suddetta deliberazione dalla quale, tra l'altro, si evince che il documento unico di programmazione (DUP) è ancora in fase di elaborazione e che conclude che gli atti deliberativi adottati ed adottanti hanno portato l'Ente a conseguire un *"equilibrio finanziario temporaneo e di breve durata, laddove si rende necessario, invece, consolidare un equilibrio finanziario strutturale perché duraturo nel tempo"*; che *"il redigendo bilancio di previsione 2017 /2019 risulta essere un bilancio informato anche a principi di rigida austerità con un significativo ridimensionamento/azzeramento di tutte le spese discrezionali"* e che oltre che agire sulla *"leva della spesa, per consentire un pieno risanamento, bisognerà agire sul recupero della fiscalità evasa"*.



Dalla relazione del responsabile finanziario allegata alla deliberazione commissariale n. 2/2017 e che richiama la nota del caposettore contenzioso del 29/09/2016 si rileva, inoltre, la sussistenza di svariati debiti fuori bilancio ancora da riconoscere ed in particolare per i debiti derivanti da parcelle dei difensori dell'Ente, per l'importo complessivo di €. 77.931,54, si è previsto un accordo di rateizzazione di tre anni finanziari compreso quello in corso ed il finanziamento mediante maggiori entrate Cosap, mentre risultano oggetto di riconoscimento ulteriori debiti generati da sentenze.

Questa Sezione, pur prendendo atto, delle operazioni autocorrettive predisposte dall'Ente, anche per effetto delle deliberazioni del commissario ad acta e che hanno determinato la integrale copertura del debito fuori bilancio di €. 918.884,89, riconosciuto dall'Ente, con deliberazione consiliare n. 59/2014, deve evidenziare che il finanziamento del debito fuori bilancio avrebbe dovuto trovare adeguata copertura sin dall'atto del riconoscimento e che l'assenza di tale copertura integra, per l'esercizio 2014, la sussistenza di una grave irregolarità contabile.

Si rammenta, infatti, che l'ordinamento non consente il rinvio della copertura dei debiti fuori bilancio, ma soltanto, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del Tuel, la possibilità di procedere al pagamento, anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Il Collegio rileva, inoltre, che, dalla memoria pervenuta in data 19/04/2017, emerge che il caposettore del Servizio contenzioso ha segnalato la necessità di riconoscere ulteriori debiti fuori bilancio per parcelle di legali difensori dell'Ente per l'importo complessivo di €. 77.931,54 e per debiti derivanti da sentenze esecutive inerenti la rideterminazione di indennità di esproprio.

Infine, in data 20/12/2016, l'Ente, con deliberazioni trasmesse a questa Sezione, ha riconosciuto ulteriori debiti fuori bilancio finanziati negli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Questa Sezione ritiene opportuno porre in evidenza che il principio contabile, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 5.2, prevede espressamente che, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, gli enti, ogni anno, devono chiedere ai propri legali di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo

go
Al



pluriennale vincolato, al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

Il medesimo principio contabile, sempre al punto 5. 2, specifica, che *"in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione"*.

Il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 e l'assenza di riscossioni per recupero evasione

L'art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che siano da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

Secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, il mancato rispetto anche di uno solo di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 85/PRSP/2012, n. 115/PRSP/2012, n. 2/PRSP/2013, n. 77/PRSP/2013, n. 2/PRSP/2014, n. 139/PRSP/2015, n. 189/PRSP/2015, n. 215/PRSP/2015, n. 28/PRSP/2016, n. 181/PRSP/2016, n. 17/PRSP/2017).

All'esito della fase istruttoria, si rileva, per il Comune di Mola di Bari, la sussistenza, negli esercizi 2014 e 2015, del parametro di deficitarietà strutturale n. 4, afferente il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.

Si rileva, peraltro, che nell'esercizio 2014, i flussi di cassa presentano una differenza di parte corrente negativa derivata dalla gestione in conto residui pari ad €. 1.721.793,78 e che i pagamenti in conto residui di parte corrente risultano superiori alle riscossioni in conto residui in quanto risentono di una ridotta capacità di riscossione di parte corrente.

Anche dall'esame della relazione questionario al rendiconto dell'esercizio 2015 emerge il perdurare dell'assenza di riscossioni per recupero evasione tributaria.



La Sezione prende atto delle iniziative segnalate dall'Ente in materia di attività di accertamento e riscossione dei tributi ed invita l'Ente a proseguire nelle predette attività, al fine di incrementare la propria capacità di riscossione.

Le operazioni di avvio del nuovo sistema di armonizzazione contabile

Il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, come emendato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126, detta la nuova normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed impone alle amministrazioni pubbliche di conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al predetto decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del citato decreto: principio della programmazione (allegato n. 4/1); principio della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); principio della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); principio del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

L'applicazione dei predetti principi, vigenti dal 1° gennaio 2015, deve garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

Ai fini del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile, il legislatore ha disciplinato delle apposite operazioni contabili che gli enti sono tenuti ad adottare.

Primaria rilevanza viene, quindi, ad assumere l'art. 3, comma 7, del citato D. Lgs. n. 118/2011, così come integralmente sostituito dal D. Lgs. n. 126/2014 che prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, devono provvedere con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, contestualmente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione di tutti i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate al 1° gennaio 2015; b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui; c) nella variazione



del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva; d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui deve essere oggetto di un unico atto deliberativo; al termine del riaccertamento straordinario dei residui non devono essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili.

Per effetto dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, può, quindi, verificarsi, in via eccezionale e straordinaria, che il risultato di amministrazione, al 1° gennaio 2015, sia divergente rispetto a quello risultante dal rendiconto approvato dell'esercizio 2014 ed elaborato sulla base della previgente normativa contabile.

Con deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR del 17/02/2015, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che il rendiconto dell'esercizio 2014 deve subire, alla data del 1° gennaio 2015, una rivisitazione complessiva e che: *"un corretto riaccertamento straordinario dei residui - dal lato sia delle entrate che delle spese - e l'istituzione di un "idoneo" fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l'attuazione della predetta disciplina (in tal senso, C. cost., sentenza n. 88 del 2014)"*.

Dall'analisi della documentazione prodotta dall'Ente durante la fase istruttoria ed afferente le operazioni di avvio del nuovo sistema di armonizzazione contabile rilevata dal questionario al bilancio di previsione 2015 e dalla nota pervenuta alla Sezione in data 24 marzo 2017 prot. n. 1793, si rileva che il risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2014, assommava a €. 107.746,94, mentre, all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, il risultato di amministrazione, alla data del 1° gennaio 2015, ammontava a €. 886.905,64, come riportato dalla successiva tabella n. 1.



Tabella 1 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui prima dell'inserimento dei fondi nello stesso risultato di amministrazione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		107.746,94
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	1.451.916,43
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)	2.231.075,13
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	25.869.974,22
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	38.148.100,40
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽²⁾	(+)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g)=(c)-(d)+(f) ⁽³⁾	(-)	12.278.126,18
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g)		886.905,64

Fonte: Rielaborazione della Sezione dei fatti forniti dall'Ente con nota n. 1793/2017
(valori al centesimo di euro)

⁽¹⁾ Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

⁽²⁾ Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

⁽³⁾ Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3 dell'allegato n. 5/1). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.

La tabella n. 2 illustra, invece, la scomposizione in quote del predetto risultato ai sensi dell'art. 187 del Tuel e per effetto della quale si registra un totale di parte disponibile negativo per €. 4.190.002,64, mentre la tabella n. 3 ricostruisce il passaggio dal risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, per effetto della predetta normativa dettata dal D. Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, l'Ente versa in disavanzo di amministrazione.



L'importo di €. 4.190.002,64, costituisce, quindi, il cosiddetto "maggiore disavanzo" di amministrazione al 1° gennaio 2015 che, secondo il disposto dell'art. 3, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011, è determinato all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e può essere ripianato in non oltre trenta esercizi a quote costanti annuali.

Tabella 3 - Ricostruzione del passaggio dal risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo le operazioni eseguite ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011

TIPOLOGIA		VALORI
(A)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014	107.746,94
(B)	Somma algebrica tra residui attivi <u>definitivamente cancellati</u> (che quindi incidono permanentemente con segno negativo sul risultato di amministrazione) e residui passivi <u>definitivamente cancellati</u> (che quindi incidono permanentemente con segno positivo sul risultato di amministrazione) complessivi	779.158,70
(C)	Somma algebrica tra residui attivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno negativo sul risultato di amministrazione) e residui passivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno positivo sul risultato di amministrazione) di parte corrente	4.629.653,30
(D)	Somma algebrica tra residui attivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno negativo sul risultato di amministrazione) e residui passivi <u>cancellati ma da reimputare in esercizi successivi</u> (che quindi incidono temporaneamente con segno positivo sul risultato di amministrazione) di parte capitale	7.648.472,88
(E)	Costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità e appostazione di altri vincoli	5.076.908,28
(F=A+B-E)	Risultato di amministrazione disponibile a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 3, commi 7, 13 e 16, del D.Lgs. n. 118/2011) e dell'appostazione di altri vincoli	-4.190.002,64
(G=A+B-E)	Disavanzo effettivo da ripianare	-4.190.002,64
	<i>di cui maggiore disavanzo da ripianare come disposto dal DM 2 aprile 2016</i>	-4.190.002,64
(H=C+D)	Fondo pluriennale vincolato (art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011)	12.278.126,18
(I)	Disavanzo tecnico (art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 118/2011)	0,00
(J=G+I)	Risultato di amministrazione disponibile a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 3, commi 7, 13 e 16, del D.Lgs. n. 118/2011) e dell'appostazione di altri vincoli	-4.190.002,64

Fonte: Rielaborazione della Sezione dei fatti forniti dall'Ente con nota n. 1793/2017
(Valori al centesimo di euro)



La Sezione rileva che tale "maggior disavanzo" deve trovare copertura secondo le prescrizioni fornite dall'apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 che, all'art. 2, comma 2, precisa che le modalità di recupero del maggior disavanzo dovevano essere tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di Giunta concernente il riaccertamento straordinario.

Dalla documentazione pervenuta in data 24 marzo 2017, si rileva che la copertura finanziaria delle quote costanti annuali di ripiano per l'importo di €. 139.666,76 è assicurata attraverso l'utilizzo di economie di spesa e che la deliberazione di Consiglio comunale sul ripiano del maggior disavanzo (n. 29/2015), pur definendo correttamente il ripiano del maggior disavanzo, è stata adottata in data 13 agosto 2015 e quindi ben oltre il termine di 45 giorni dopo la data di deliberazione di Giunta sul riaccertamento straordinario dei residui intervenuta in data 22 maggio 2015.

Al riguardo, deve rilevarsi che dalla documentazione pervenuta al termine della fase istruttoria, si apprende che la proposta di delibera consiliare per il ripiano trentennale del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario predisposta dal responsabile del Servizio finanziario e corredata del prescritto parere dell'Organo di revisione era sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale proclamato eletto in data 6 luglio 2015, ma nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio, tenutasi in data 25 luglio 2015, non si provvedeva al ripiano poiché l'Assessore *pro tempore* riteneva necessario intraprendere un'attività ulteriore di verifica e controllo.

Conseguentemente, l'Organo di revisione, nel rispetto dell'art. 2, comma 9, del citato D.M. 2/04/2015, segnalava al Prefetto ed a questa Sezione la mancata adozione, nel termine di 45 giorni, della deliberazione consiliare.

Il Collegio evidenzia che dalla documentazione allegata alle memorie pervenute per l'odierna adunanza emerge che il superamento del termine di 45 giorni possa ritenersi ascrivibile sia ai tempi necessari all'insediamento del nuovo Consiglio comunale proclamato eletto il 6 luglio 2015 che alle irrituali richieste della nuova amministrazione di procedere ad un'eventuale modifica del riaccertamento straordinario, per la quale il responsabile rilevava che il principio contabile escludeva tale possibilità. Questa Sezione rammenta che, secondo il dettato dell'art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011, l'operazione di riaccertamento straordinario è

80

[Handwritten signature]



oggetto di un unico atto deliberativo al termine del quale non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Dalla relazione questionario al rendiconto dell'esercizio 2015, emerge, inoltre, che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 assomma a €. 5.058.126,81 di cui parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità per €. 3.905.553,59, parte vincolata di €. 2.413.858,13 e parte disponibile negativa di €. 1.261.284,91.

L'Organo di revisione, nella redazione del predetto questionario, segnala, tuttavia, che non è stata adeguatamente verificata, nel corso dell'esercizio 2015, l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal fondo pluriennale vincolato determinato alla data del 1° gennaio 2015. La Sezione prende atto, infine, che l'Ente ha ottemperato all'obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e finanze dei prospetti recanti le informazioni relative al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui richieste dal D. M. del 19 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 20 del 25 gennaio 2017.

Gli organismi partecipati

In materia di organismi partecipati, il Collegio osserva che dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014, emergono partecipazioni non superiori al 5,55% del capitale e che l'Ente si propone delle misure operative statutarie più stringenti nonché l'eliminazione della micro partecipazione di trenta azioni in Banca Etica e della quota della cooperativa sociale europea "Elpendù".

La relazione sul piano delle società partecipate, pervenuta alla Sezione in data 1/04/2016 prot. n. 1187, segnala che l'amministrazione comunale intendeva operare una nuova valutazione delle partecipazioni societarie.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, durante la fase istruttoria circa la discordanza tra i dati pubblicati nell'allegato al questionario Siquel degli organismi partecipati ma non contemplati dalla relazione conclusiva al piano di razionalizzazione, si prende atto delle rassicurazioni fornite dal Sindaco che ha chiarito che l'Ente dispone di piccole quote di partecipazione in società e consorzi non strumentali.

P. Q. M.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 e dall'art. 148-bis del Tuel, in relazione agli esiti del controllo sulla relazione



questionario al rendiconto dell'esercizio 2014 ed al bilancio di previsione dell'esercizio 2015, dichiara irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente:

- il mancato integrale finanziamento, nell'esercizio 2014, del debito fuori bilancio riconosciuto per il notevole importo di €. 918.884,89, in violazione del disposto degli articoli 193 e 194 del Tuel che prescrivono le modalità di finanziamento e pagamento dei debiti riconosciuti dal Consiglio comunale;
- il superamento, negli esercizi 2014 e 2015, del parametro di deficitarietà strutturale n. 4;
- la tardività della deliberazione di Consiglio comunale finalizzata a predisporre le modalità di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario;
- invita l'Ente a proseguire le attività di recupero per evasione tributaria già intraprese.

Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura del Preposto al Servizio di supporto:

- al Commissario prefettizio del Comune di Mola di Bari (BA);
- all'Organo di revisione del Comune di Mola di Bari (BA), ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;
- Dispone, inoltre, che copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia, dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 148-bis del Tuel.
- Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2017.

Il Relatore

(Stefania Petrucci)



Il Presidente

(Agostino Chiappiniello)



depositata in Segreteria

il1.1.MAG.2017.....

Il Direttore della Segreteria

(dot. ssa Marialuce SCIANNAMEO)

